



# COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 16 del 11.06.2014**

OGGETTO: "Approvazione "Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili ( TASI ) ".

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di giugno, alle ore 20,00, nella sala delle adunanze consiliari "Giuseppe Anzalone", presso i locali del Centro Sociale "Sandro Pertini", Via Umberto I, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 06.06.2014, prot. n. 3634, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria**, in seduta pubblica di prima convocazione e prima chiamata.

Presiede la seduta il Sig. Anzalone Rosario, Presidente.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 12 su 12 come segue:

		presente	assente
1 Anzalone	Rosario	X	<input type="checkbox"/>
2 Corsello	Antonella	X	<input type="checkbox"/>
3 Pollina	Domenica	X	<input type="checkbox"/>
4 Cascino	Francesco Fabrizio	X	<input type="checkbox"/>
5 Barone	Giovanni	X	<input type="checkbox"/>
6 Settepani	Giuseppe	X	<input type="checkbox"/>
7 Grillo	Marianna	X	<input type="checkbox"/>
8 Lombardi	Luigi	X	<input type="checkbox"/>
9 Pollina	Chiara	X	<input type="checkbox"/>
10 Bondì	Nancy Donatella	X	<input type="checkbox"/>
11 Grillo	Agata Anna	X	<input type="checkbox"/>
12 Rigili	Crocifissa	X	<input type="checkbox"/>

SCRUTATORI: LOMBARDI, SETTEPANI e BONDI'.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Francesco Fragale.

Sono presenti alla seduta: il Sindaco, gli Assessori Anzalone, Abruscato, Dispenza, Portanova Anzalone e il Dott Benfante Resp. del settore Economico Finanziario e il dr. Gagliardo Revisore dei Conti.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta, e invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole.

**Il Presidente** dà lettura della proposta di deliberazione di cui al punto 7) dell'o.d.g. avente a oggetto: **“Approvazione “Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili ( TASI ) ”.**

Il Presidente,

procede alla lettura del Regolamento articolo per articolo e li pone a votazione:

Presenti e votanti 12

Art. 1- Favorevoli: unanimità

Art. 2- Favorevoli: unanimità

Art. 3- Favorevoli: unanimità

Art. 4- Favorevoli: unanimità

Art. 5- Favorevoli: unanimità

Art. 6- viene presentata proposta di emendamento da parte dei consiglieri Pollina Chiara, Rigili, Bondi e Grillo A.

Il presidente sospende la seduta per consentire al Responsabile del Servizio finanziario e al Revisore dei conti di esprimere i prescritti pareri sulla proposta di emendamento.

Il Dott. Benfante, esprime parere non favorevole in merito alla regolarità tecnica sull'emendamento su indicato allegato.

Il Dott. Gagliardo Revisore dei Conti , esprime parere non favorevole in merito al suddetto emendamento allegato.

La Consigliera Grillo A. chiesta e ottenuta la parola sostiene che la proposta di emendamento sia rispettosa della norma generale nella materia.

Indi,

Il Presidente,

preso atto della proposta di emendamento presentata dai consiglieri Pollina Chiara, Rigili, Bondi e Grillo A., atteso che non vi sono altri interventi o dichiarazioni di voto, pone a votazione la proposta di emendamento, in forma palese e per alzata di mano, e si ottiene il seguente risultato con l'assistenza continua degli scrutatori;

Presenti e votanti 12

Favorevoli: n.4 (quattro)

Contrari 8 (otto) Anzalone, Corsello, Cascino, Barone, Settepani, Grillo M, Lombardi, Pollina D.

Astenuti 0 (zero)

Il Presidente, di seguito sottopone ai voti l'art. 6 del regolamento come proposto, in forma palese e per alzata di mano, e si ottiene il seguente risultato con l'assistenza continua degli scrutatori;

Favorevoli: n. 8 (otto)

Astenuti: n.4 ( quattro ) Pollina Chiara, Rigili, Bondi e Grillo A.

Contrari: 0 ( zero )

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i risultati delle votazioni, con l'assistenza continua degli scrutatori

#### DELIBERA

Di non approvare la proposta di emendamento all'art. 6 e di approvare il testo come da proposta.

Art. 7- Favorevoli: unanimità

Art. 8- Favorevoli: unanimità

Art. 9- Favorevoli: unanimità

Art. 10- Favorevoli: unanimità

Art. 11- Favorevoli: unanimità  
Art. 12- Favorevoli: unanimità  
Art. 13- Favorevoli: unanimità  
Art. 14- Favorevoli: unanimità  
Art. 15- Favorevoli: unanimità  
Art. 16- Favorevoli: unanimità  
Art. 17- Favorevoli: unanimità  
Art. 18- Favorevoli: unanimità

Di seguito, Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione nel suo complesso, in forma palese e per alzata di mano con l'assistenza continua degli scrutatori, che ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti 12

Favorevoli 8 (otto)

Astenuti 4 (quattro) Pollina Chiara, Rigili, Bondì e Grillo A

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il risultato della votazione, con l'assistenza continua degli scrutatori,

#### DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione di cui al punto 7) dell'o.d.g. “ **Approvazione “Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili ( TASI ) ”** ”. composto da 18 articoli come da proposta allegata alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

# COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

Provincia di Palermo

Piazza S. Rosalia - c.a.p. 90020  
Tel.: 091/8209242 – Fax:091/8209311  
C.F. 86000910827

**Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).**

## IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

- Visto l'art.1, comma 639, della Legge nr.147 del 27/12/2013, il quale dispone che:  
*"E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";*
- Visto la Circolare del 28/02/2014 – prot. nr.4033/2014 – del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - *Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale* – avente per oggetto: "IUC di cui all'art.1, commi da 639 a 704 e 731, della Legge 27/12/2013, nr.147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel *Portale del Federalismo Fiscale*, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti";
- Ravvisata, pertanto, l'opportunità di adottare separati regolamenti per le suddetti componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo accumulo di tributi comunali;
- Visto i commi da 639 a 702, dell'art.1, della Legge n.147 del 27/12/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
- Visto in particolare, il comma 682, dell'art.1, della Legge n.147 del 27/12/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:
  - 1) La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - 2) L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- Visto il D.L. n.16 del 06/03/2014, convertito in Legge nr.68 del 02/05/2014 , il quale dispone, in materia di TASI, delle modifiche alle norme contenute nella Legge nr.147 del 27/12/2013;
- Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art.1, delle Legge nr.147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Vista la bozza del nuovo “Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)”, composto da nr. 18 articoli, elaborato tenendo conto delle nuove disposizioni legislative fino ad oggi emanate allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- Visto l’art.27, comma 8, della Legge nr.448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/04/2014 che differisce al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;
- Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale, a norma dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, come applicato in Sicilia giusto art. 32 della L.R. 48/1991 e successive modifiche e integrazioni;
- Richiamata la determinazione Sindacale n. 20 del 24/07/2013 e s.m.i. con la quale è stato nominato il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi;

### **PROPONE**

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il nuovo Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), composto da n. 18 (diciotto) articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che detto regolamento ha efficacia a partire dal 01 gennaio 2014, giusta previsione dell’art. 27 c. 8 della Legge n. 488/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
3. Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. n. 201 del 6.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione 214/2011.
4. Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente.

Ventimiglia di Sicilia li, 06 giugno 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dott. Angelo Benfante

# COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

Provincia di Palermo

Piazza S. Rosalia - c.a.p. 90020  
Tel.: 091/8209242 – Fax:091/8209311  
C.F. 86000910827

Ventimiglia di Sicilia li 06 giugno 2014

ooooooooo ..... ooooooooo

## PARERE SULLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'UFFICIO.

ooooooooo ..... ooooooooo

**Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).**

Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi della Legge 142/90, recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni lo scrivente, in considerazione delle osservazioni riportate in proposta, esprime Parere favorevole.

**Tanto per dovere d'Ufficio.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dott. Angelo Benfante

# COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

(PROV. DI PALERMO)  
IL REVISORE UNICO

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA	
★	09 GIU. 2014 ★
Prot. N.	3661
Cat.	Ufficio

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Responsabile del Servizio Finanziario



Al Segretario Generale

**Parere su proposta di deliberazione avente per oggetto  
"Approvazione regolamento comunale per l'applicazione del Tributo per  
i Servizi Indivisibili (TASI)"**

## VISTO

- La proposta di deliberazione avente ad oggetto **Approvazione regolamento comunale per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**;
- L'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013;
- l'art. 52 del Dlgs n. 446 del 1997, in merito alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate proprie;
- il parere di regolarità tecnica espressa dal responsabile del servizio finanziario;

**verificata**

A) *La bozza di regolamento allagata alla proposta di delibera sopra esposta composto da n. 18 articoli.*

## IL REVISORE UNICO

- in relazione alla proposta, predisposta dal responsabile del servizio finanziario, avente per oggetto **Approvazione regolamento comunale per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**

**ESPRIME**

parere **favorevole**, all'adozione del regolamento in oggetto.

Ventimiglia di Sicilia (PA), li

09 GIU. 2014

**COMUNE DI  
VENTIMIGLIA DI SICILIA**

^^^<sup>^</sup>^^

***Regolamento Comunale per l'applicazione  
del Tributo per i Servizi Indivisibili  
(TASI)***

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. del*



# INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>DEFINIZIONI DI “ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE”, “FABBRICATO” ED “AREA FABBRICABILE”</i>	<i>Pag. 3-4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>SOGGETTO ATTIVO</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>SOGGETTI PASSIVI</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>BASE IMPONIBILE</i>	<i>Pag. 5-6</i>
<i>Art. 7</i>	<i>DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI</i>	<i>Pag. 6-7-8</i>
<i>Art. 8</i>	<i>ESENZIONI E RIDUZIONI</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 9</i>	<i>FUNZIONARIO RESPONSABILE TASI</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 10</i>	<i>VERSAMENTI</i>	<i>Pag. 8-9-10</i>
<i>Art. 11</i>	<i>DICHIARAZIONE TASI</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 12</i>	<i>ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO TASI</i>	<i>Pag. 10-11</i>
<i>Art. 13</i>	<i>RIMBORSO TASI</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 14</i>	<i>INTERESSI PER ACCERTAMENTO E RIMBORSO TASI</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 15</i>	<i>SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 16</i>	<i>RISCOSSIONE COATTIVA</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 17</i>	<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 18</i>	<i>ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Pag. 12</i>

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di VENTIMIGLIA DI SICILIA del tributo per i servizi indivisibili (TASI), assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. La TASI è la componente riferita ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC) istituita, a far data dal 1° gennaio 2014, dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, e successive modificazioni.

**ART. 2**  
**PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

**ART. 3**  
**DEFINIZIONI DI “ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE”,  
“FABBRICATO” ED “AREA FABBRICABILE”**

1. Ai fini della TASI:
  - a. Per “*abitazione principale*” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
  - b. Per “*pertinenze* dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c. Per “*fabbricato*” si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - d. Per “*area fabbricabile*” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle

possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

#### **ART. 4 SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo è il Comune di VENTIMIGLIA DI SICILIA, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.

#### **ART. 5 SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del \_\_\_\_%; la restante è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## ART. 6 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i **Fabbricati** iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
  - **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** (*Abitazioni e/o residenze*) e nelle categorie catastali **C/2** (*Magazzini e locali di deposito*), **C6** (*Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse*) e **C7** (*Tettoie chiuse o aperte*), con esclusione della categoria catastale **A/10** (*Uffici e studi privati*);
  - **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** (*Strutture di uso collettivo*) e nelle categorie catastali **C/3** (*Laboratori per arti e mestieri*), **C/4** (*Fabbricati e locali per esercizi sportivi*) e **C/5** (*Stabilimenti balneari e di acque curative*);
  - **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **A/10** (*Uffici e studi privati*) e categoria catastale **D/5** (*Istituti di credito, cambio ed assicurazione*);
  - **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **D** (*Categorie speciali a fine produttivo o terziario*), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5** (*Istituti di credito, cambio ed assicurazioni*);
  - **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1** (*Negozi e botteghe*).
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Il valore delle **aree fabbricabili** è quello venale in comune commercio alla data del 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;
  - b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
    - Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
    - Strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
    - Edifici per i quali è stata emessa Ordinanza di demolizione o ripristino.

Non costituiscono, altresì, motivo di inagibilità o di inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.

## **ART. 7**

### **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 (*uno*) per mille.
2. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma 3 del presente articolo, per un ammontare

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto-Legge n. 201, del 2011.

5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
6. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, fornita dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:
  - servizi generali, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
  - servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
7. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
8. Entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione annuale, il Consiglio Comunale delibera le aliquote TASI. Detta deliberazione anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
9. Con la medesima delibera il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per l'unità immobiliare adibita ad "abitazione principale" e delle pertinenze della stessa, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi

compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

## **ART. 8 ESENZIONI E RIDUZIONI**

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, ed *i)* del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera *i)* resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
2. Il Consiglio Comunale, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, può determinare forme di riduzione che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

## **ART. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE TASI**

1. Con Deliberazione della Giunta Municipale viene designato il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **ART. 10 VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello **F24**), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale intestato all'Agenzia delle Entrate, al quale si applicano le disposizioni di cui al sopraccitato art. 17, in quanto compatibili.
2. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.

3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto termine.
4. Il versamento TASI non deve essere eseguito quando l'imposta annuale risulti inferiore ad Euro 5,00 (cinque/00). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di "acconto" e di "saldo".
5. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI, in due rate, scadenti la prima il "16 Giugno" e la seconda il "16 Dicembre". Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.. Il versamento della prima rata della TASI "Acconto" è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a "Saldo" dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla rata del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato Decreto Legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, art. 1 della Legge n. 147/2013, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio Comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato Decreto Legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio,



esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

## **ART. 11 DICHIARAZIONE TASI**

1. I soggetti passivi presentano la Dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

## **ART. 12 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TASI**

1. Le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo sono effettuate secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 nonché nella Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.
2. A tal fine, il Funzionario Responsabile, può:
  - a. Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. Utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. Disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale identificabile da apposito documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga rilevata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'ufficio competente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che delle sanzioni, degli interessi e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata a/r, oltre che tramite i messi comunali.

### **ART. 13 RIMBORSO TASI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso TASI entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a Euro 5,00 (cinque/00) per ciascun anno di imposta.

### **ART. 14 INTERESSI PER ACCERTAMENTO E RIMBORSO TASI**

1. La misura annua degli interessi per l'attività di Accertamento TASI è determinata in misura pari al tasso di "interesse legale"
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura pari al tasso di "interesse legale" spettano al contribuente per le somme ad esso dovute dalla data dell'eseguito versamento.

## **ART. 15**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO**

1. Per l'omesso, insufficiente e tardivo versamento TASI si applica la sanzione del 30%.
2. Per i casi ove sia previsto l'obbligo di presentazione della Dichiarazione TASI:
  - Omessa Dichiarazione: sanzione del 100% dell'imposta dovuta, con un minimo di Euro 51,00;
  - Infedele Dichiarazione: sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta.

## **ART. 16**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'Avviso di Accertamento e salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.
3. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5, dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

## **ART. 17**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa di Legge in materia di "TASI".
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

## **ART. 18**

### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**


1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1<sup>^</sup> (primo) **Gennaio 2014**.

PROPOSTA DI MODIFICA ART. 6 PUNTO 5 LETTERA B  
REGOLAMENTO TASI NELLA PARTE IN CUI E' PREVISTO CHE  
NON COSTITUISCONO MOTIVO DI INAGIBILITA' O DI ~~INABITABILITA'~~  
INABITABILITA' IL MANCATO ALLACCIAMENTO DEGLI IMPIANTI  
DI FORNITURA DI ACQUA, GAS, LUCE ELETTRICA, FOGNATURE.  
A RIGUARDO SI CHIEDE DI EQUIPARARE UN IMMOBILE PRIVO  
DEI PREDETI ALLACCIAMENTI AD UN IMMOBILE INABITABILE  
CON CONSEGUENTE APPLICAZIONE <sup>DELLA RIDUZIONE</sup> PARI AL 50%.



Righi Cocifissa  
Palme Chiave  
Napoli D. Costa

IN RIFERIMENTO ALL'EMENDAMENTO DI CUI IN OGGETTO, SI ESPRIMO PARERE DI  
REGOLARI TA TECNICA NON FAVOREVOLE IN QUANTO LE CAUSE DI INAGIBILITA'  
E DI INABITABILITA' SONO DISCIPLINATE DALLA NORMATIVA VIGENTE E RIPORTATE  
AL PUNTO B DEL COMMA 5 ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO.



Allo fine delle norme e in ~~esse~~ discipline  
a esprime parere NON FAVOREVOLE in quanto  
le inagibilita' e/o inabitabilita' e parate dalle  
~~norme~~ e - esse ~~regolate~~

Firmati all'originale:

**IL PRESIDENTE**

f.to ANZALONE ROSARIO

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

f.to POLLINA CHIARA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to FRANCESCO FRAGALE

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile e dell'art. 85 dello Statuto Comunale (Decorsi gg. 15 dalla pubblicazione )

Dalla Residenza Municipale, lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to FRANCESCO FRAGALE

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso Amministrativo  
Dalla Residenza Municipale, lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to. FRANCESCO FRAGALE

Affissa all'albo Pretorio di questo Comune il.....al N.....vi resterà per giorni 30

Defissa dall'albo Pretorio il ....., senza seguito di opposizioni o reclami

Dalla Residenza Municipale.....

**IL MESSO COMUNALE**

f.to Milianta Lucia

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio.

**CERTIFICA**

Che copia del presente atto, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile e dello Statuto Comunale è stato pubblicato per 30 giorni mediante affissione all'Albo Pretorio dal.....al.....e che non è stato prodotto opposizioni o reclamo

Dalla Residenza Municipale, lì .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to FRANCESCO FRAGALE